



FOGLIO INFORMATIVO sul tirocinio formativo e di orientamento

Scopo del tirocinio formativo e di orientamento

Il tirocinio formativo e d'orientamento o stage offre alle studentesse e agli studenti l'opportunità di affacciarsi al mondo del lavoro. La formazione e l'orientamento costituiscono le finalità principali del tirocinio, mentre la prestazione lavorativa in sé rappresenta solo un aspetto marginale. **Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.**

Chi può svolgere un tirocinio formativo e di orientamento?

I destinatari del tirocinio sono tutti coloro che frequentano la scuola superiore o sono iscritti all'università. Sono inoltre ammessi al tirocinio le studentesse, gli studenti diplomati e laureati da non più di 12 mesi. Presupposto per la partecipazione è la frequenza di una scuola superiore o professionale e avere compiuto il quindicesimo anno d'età. Durante il periodo estivo *non* è possibile seguire un tirocinio d'orientamento o professionale se:

- il tirocinante o la tirocinante ha già instaurato in precedenza un rapporto di lavoro (con qualsiasi forma contrattuale, anche, ad esempio, un lavoro a chiamata) e in seguito intende seguire un tirocinio nello stesso settore economico;
- il tirocinante o la tirocinante ha già svolto tirocini durante i precedenti mesi estivi per una durata complessiva superiore ai dieci mesi.

Facilitazioni ed altri sussidi

L'azienda e la persona ammessa al tirocinio possono concordare una borsa di lavoro mensile il cui importo è orientativamente compreso fra i 400 a i 600 euro. L'importo della borsa di lavoro mensile e le facilitazioni eventualmente concordate (mensa, trasporto, ecc.) devono essere espressamente indicati nella convenzione. Nel caso in cui, invece, non sia prevista alcuna facilitazione, si dovrà barrare l'apposita casella del modulo. L'Amministrazione provinciale non eroga alcuna facilitazione o altro sussidio (contributi). Dal punto di vista fiscale la borsa lavoro è considerata reddito assimilato a lavoro dipendente.

Durata del tirocinio formativo e di orientamento

I tirocini formativi e di orientamento hanno una durata minima di 2 settimane e massima di:

- 3 mesi per le allieve e gli allievi degli istituti professionali di Stato e dei corsi di formazione professionale nonché per le studentesse e gli studenti della scuola secondaria superiore, ovvero frequentanti attività formative post-diploma. È consentito iniziare il periodo di tirocinio entro e non oltre dodici mesi dal completamento della formazione. Su richiesta motivata dell'azienda la durata del tirocinio può essere prolungata fino ad un massimo di 4 mesi.
- 6 mesi per le studentesse e gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-laurea. È consentito iniziare il periodo di tirocinio entro e non oltre dodici mesi dal termine degli studi. Su richiesta motivata dell'azienda la durata del tirocinio può essere prolungata sino a 12 mesi.





Tutor aziendale

Durante lo svolgimento del tirocinio le tirocinanti e i tirocinanti sono seguiti singolarmente da un tutor nominato dall'azienda, e, in caso di problemi, possono rivolgersi anche al rispettivo tutor designato dalla Ripartizione Lavoro.

INAIL e assicurazione contro la responsabilità civile

L'azienda deve assicurare la/il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e provvedere alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. In caso d'infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'azienda deve segnalare l'evento - entro i termini previsti dalle normative vigenti - agli istituti assicurativi, all'INAIL, all'autorità di pubblica sicurezza competente (Questura oppure Comune) e al tutor nominato dalla Ripartizione Lavoro.

Tirocinanti minorenni

In caso di minorenni, la convenzione deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.

Disposizioni sulla sicurezza del lavoro

Le disposizioni sulla sicurezza del lavoro sono da osservare per principio anche per le/i tirocinanti. Inoltre, in caso di minori, le aziende devono osservare le disposizioni sulla tutela del lavoro dei minorenni. Le/i tirocinanti minorenni che non hanno raggiunto il 16° anno di età non possono essere ospitati più di 35 ore settimanali e non più di 7 ore presso la società ospitante. In ogni caso i giovani minorenni hanno diritto a due giorni di riposo durante la settimana.

Numero massimo di tirocinanti per azienda

Il numero massimo di tirocinanti consentito dipende dalla dimensione dell'azienda:

Dimensione dell'azienda	Numero di tirocinanti
da 0 a 5 dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato	1
da 6 a 19 dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato	2
20 e più dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato	non oltre il 10% del totale dei dipendenti

Nelle aziende stagionali e nelle aziende che svolgono un'attività continuativa nel turismo e nella ristorazione le lavoratrici e i lavoratori assunti a tempo determinato sono equiparati alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Procedura per l'approvazione della convenzione

L'azienda può scegliere tra due tipi di convenzione:

- una convenzione (progetto) predeterminata con attività e contenuti formativi fissi, che deve essere consegnata presso un centro di mediazione lavoro o presso l'ufficio servizio lavoro di Bolzano ovvero spedita per posta oppure trasmessa per e-mail come documento allegato.
- una convenzione con la possibilità di elaborare una proposta di attività e contenuti formativi individuali. La convenzione deve essere consegnata **in versione originale su carta semplice** ad un centro di mediazione lavoro o presso l'ufficio servizio lavoro oppure inviata per posta (**non sono ammessi fax**).

Nel caso in cui le/i tirocinanti intendano svolgere un tirocinio in provincia di Bolzano pur non essendovi residenti, al progetto dovrà essere allegata una copia della carta d'identità nonché un certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o certificazione del titolo di studio

Una volta approvata la convenzione, la Ripartizione Lavoro ne trasmette una copia all'azienda. L'azienda, a sua volta, è tenuta a consegnare una copia della convenzione al/alla tirocinante. **Il tirocinio potrà iniziare soltanto dopo l'approvazione da parte della Ripartizione Lavoro.** Questo avviene di norma **entro 10 giorni lavorativi** dalla presentazione della domanda completa.

Obbligo alla notifica tramite ProNotel2: No, per i tirocinanti che non hanno concluso la formazione negli ultimi 12 mesi; Sì, per i tirocinanti che hanno concluso la formazione negli ultimi 12 mesi.



Le ditte devono utilizzare le convenzioni predeterminate per i seguenti profili professionali (caso A):

addetta/addetto al banco di mescita (barista), addetta/addetto alla cura dell'anziano, addetta/addetto al servizio di ristorazione (cameriera/cameriere), addetta/addetto ai servizi bancari, addetta/addetto all'ufficio acquisti, addetta/addetto all'ufficio commerciale, cameriera ai piani/cameriere ai piani, carpentiera/carpentiere, commessa/commosso, contabile, cuoca/cuoco, disegnatrice tecnica/disegnatore tecnico, elettricista, estetista, fabbra/fabbro, fiorista, fornaio/fornaia, geometra, giardiniera/giardiniere, giornalista, grafica/grafico, informatica-programmatrice/informatico-programmatore, parrucchiera/parrucchiere, pittrice-verniciatrice/pittore-verniciatore, installatrice d'impianti di riscaldamento e sanitari/installatore d'impianti di riscaldamento e sanitari, magazziniera/magazziniere, meccanica per auto e motoveicoli/meccanico per auto e motoveicoli, muratrice/muratore, operatrice CED/operatore CED, operatrice d'ufficio/operatore d'ufficio, operatrice turistica/operatore turistico, pasticciere/pasticciere, segretaria d'albergo/segretario d'albergo, tecnica della manutenzione/tecnico della manutenzione, tecnica della produzione/tecnico della produzione, tecnica meccanica/tecnico meccanico.

In tutti gli altri casi le aziende devono utilizzare i moduli per la descrizione dell'attività e del contenuto formativo individuale (caso B).

Aziende che applicano la cassa integrazione in deroga o la cassa integrazione straordinaria

Tali aziende non possono attivare tirocini per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa ove è stata applicata la cassa integrazione in deroga o la cassa integrazione in deroga.

Alternative ad un tirocinio durante il periodo estivo

Oltre ai tirocini, nel periodo estivo sono disponibili per i giovani anche 2 tipologie di veri e propri contratti di lavoro, nei quali la prestazione lavorativa riveste un ruolo primario:

Contratti di lavoro estivo per giovani sulla base di accordi settoriali: Si tratta di contratti di lavoro a tempo determinato per i giovani che hanno compiuto i 16 anni di età. Essi consentono di applicare concretamente quanto imparato a scuola. Contrariamente a quanto previsto per il tirocinio, i giovani hanno diritto ad una retribuzione (ridotta). Di norma l'attività lavorativa deve avere attinenza con la formazione scolastica.

Contratti di lavoro a tempo determinato: Si tratta di contratti di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale. Analogamente ai contratti di lavoro estivi stipulati in base ad accordi settoriali, la prestazione lavorativa riveste un ruolo centrale. È previsto il versamento di contributi sociali ed il lavoratore/la lavoratrice, che deve aver raggiunto il sedicesimo anno di età, ha diritto alla retribuzione. Non esiste un limite massimo d'età.

Lavoro accessorio: Descrive un rapporto di lavoro atipico che ha per oggetto un'attività meramente occasionale e che viene svolta nei periodi di vacanza da studentesse e studenti che hanno raggiunto l'età lavorativa (16 anni), ma non hanno superato il 25° anno d'età, e sono iscritti presso un'università o un istituto scolastico. Il pagamento avviene tramite buoni che possono essere riscossi presso gli uffici postali. Il datore di lavoro è esonerato dalla notifica unificata, ma è obbligato a notificare la posizione della/del giovane all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. I giovani sono assicurati contro gli infortuni sul posto di lavoro e inoltre beneficiano del versamento dei contributi pensionistici.

Dove si possono trovare i moduli per le convenzioni?

I moduli si possono scaricare dal sito Internet: <http://www.provincia.bz.it/lavoro/modulistica>

Ulteriori Informazioni si ricevono presso Il Vostro centro mediazione lavoro:

Servizio Lavoro Bolzano	Egna	Merano	Silandro	Bressanone	Brunico	Vipiteno
Tel. 0471-418600-02-05	Tel. 0471-824100	Tel. 0473-252300	Tel. 0473-736190	Tel. 0472-821260	Tel. 0474-582360	Tel. 0472-729160
Fax 0471-418619	Fax 0471-824111	Fax 0473-252309	Fax 0473-736199	Fax 0472-821269	Fax 0474-582379	Fax 0472-729169
E-mail: sl@provincia.bz.it	E-mail: cml-egna @provincia.bz.it	E-mail: cml-merano @provincia.bz.it	E-mail: cml-silandro @provincia.bz.it	E-mail: cml-bressanone @provincia.bz.it	E-mail: cml-brunico @provincia.bz.it	E-mail: cml-vipiteno @provincia.bz.it

I moduli ed informazioni si ricevono anche presso tutte le associazioni di categoria (Unione albergatori e pubblici esercenti, Unione Commercio-Turismo-Servizi, Associazione degli imprenditori, Associazione provinciale dell'artigianato, Unione artigiani, Liberi professionisti, Federazione Provinciale dei coltivatori diretti, "Raiffeisenverband"; Lega provinciale cooperative Bolzano, Unione provinciale cooperative di Bolzano).